

Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 63.

Variazione generale di bilancio di previsione per lo esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-1986. Terzo provvedimento.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1983 di cui alla tabella 1 annessa alla legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 di approvazione del bilancio, come integrata dalle llrr n. 34 del 14 giugno 1983, n. 36 del 5 luglio 1983 e n. 49 del 6 settembre 1983 sono apportate le seguenti modifiche:

	Competenza	Cassa
Variazioni in aumento	11.394.004.099	11.394.004.099
Variazione in diminuzione	—	—
Variazione netta	11.394.004.099	11.394.004.099

come da allegata tabella 1 di variazione al bilancio parte entrata.

Art. 2

Allo stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1983 di cui alla tabella 2 annessa alla legge regionale 31 gennaio 1983 n. 7 di approvazione del bilancio e successive integrazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazioni in aumento	16.548.704.099	16.548.704.099
Variazioni in diminuzione	5.154.700.000	5.154.700.000
Variazione netta	11.394.004.099	11.394.004.099

come da allegata tabella n. 2 di variazione al bilancio, parte spesa.

Art. 3

Al bilancio di previsione pluriennale 1983/1986 approvato con l'art. 19 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 e successive integrazioni sono apportate le seguenti variazioni nette:

1983	11.394.004.099
1984	4.193.650.000
1985	381.241.000
1986	381.241.000

che costituiscono la risultante algebrica delle variazioni esposte analiticamente nella tabella n. 1 e n. 2 annesse alla presente legge.

Art. 4

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1983, stato di previsione della spesa, sono apportate le seguenti variazioni di cassa.

Variazioni in diminuzione	18.000.000.000
Cap. 2320	14.000.000.000
Cap. 12065	4.000.000.000
Variazioni in aumento	18.000.000.000
Cap. 2200	4.000.000.000
Cap. 11505	1.200.000.000
Cap. 21420	500.000.000
Cap. 21430	300.000.000
Cap. 45125	1.000.000.000
Cap. 45151	500.000.000
Cap. 45773	9.500.000.000
Cap. 61404	1.000.000.000

Art. 5

Nella tabella n. 2 «Variazione allo stato di previsione della spesa» parte b) Variazioni in diminuzione, allegata alla legge regionale 14 giugno 1983 n. 34, art. 2, sono apportate le seguenti modifiche rettificative:

	Competenza	Cassa
Cap. 80020 Fondo di riserve per spese impreviste	1.078.364.150	1.078.364.150
Cap. 80030 Fondo di riserva di Cassa		14.757.000.000

Le rettifiche di cui al precedente comma comportano la conferma delle entità delle variazioni lorde e nette già determinate dall'art. 2 della legge regionale n. 34/1983 e rettificata dall'art. 4 lett. b) della legge regionale 5 luglio 1983, n. 36.

Art. 6

Sono approvate le variazioni al Bilancio di previsione 1983 dell'Azienda regionale delle Foreste risultanti dai sottoelencati provvedimenti:

Deliberazione n. 17 del 25 Marzo 1983

Primo provvedimento di variazione al Bilancio 1983
Competenza
(Allegato 1)

Deliberazione n. 54 del 27 Maggio 1983

Primo provvedimento di variazione al Bilancio 1983 Cassa
(Allegato 2)

Deliberazione n. 56 del 27 Maggio 1983

Secondo provvedimento di variazione al Bilancio 1983
Competenza
(Allegato 3)

Deliberazione n. 78 del 26 Agosto 1983

Quarto provvedimento di variazione al Bilancio 1983
Competenza
(Allegato 4)

Deliberazione n. 79 del 26 Agosto 1983

Secondo provvedimento di variazione al Bilancio 1983
Cassa
(Allegato 5)

Deliberazione n. 114 dell'11 Novembre 1983

Quinto provvedimento di variazione al Bilancio 1983

Competenza

(Allegato 6)

«E' approvata la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 1983 dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto, ESAV, risultante dalla deliberazione n. 340/C/1983 del 21 ottobre 1983 del Consiglio d'amministrazione dell'Ente, avente per oggetto: "Secondo provvedimento di variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983"».

(Allegato 7)

«E' approvato il secondo assestamento del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1 novembre 1982-31 dicembre 1983 dell'ESU di Venezia quale risulta dall'allegata deliberazione n. 132 del 12 novembre 1983 del Commissario straordinario dell'ESU medesima».

(Allegato 8)

Art. 7

La numerazione del Capitolo «Sottoscrizione di azioni della S.p.A. College Valmarana Morosini di Vicenza disposta dall'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1983, n. 19 è rettificata da 70172 a 70122.

All'elenco delle coppie di capitoli di spesa fra i quali è autorizzato lo storno di fondi con atto amministrativo, di cui all'art. 10 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 è aggiunta la seguente coppia:

Cap. 11620 Concessione di contributi nelle spese di gestione di organismi cooperativi che gestiscono centri di svezamento operanti in territori montani a norma dell'art. 50 secondo comma, legge regionale n. 88/1980.

Cap. 11630 Concessione a produttori singoli o associati operanti in territori montani di premi al conferimento di vitelli a norma dell'art. 39 lett. a) legge regionale n. 88/1980.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 23 dicembre 1983

Bernini